

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4538

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, CAVICCHIOLI, RAIS, NOCI

Presentata il 1° febbraio 1990

Nuove disposizioni in materia di indennità di contingenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la fine del 1989 è intervenuta la scadenza della legge 26 febbraio 1986, n. 38, recante disposizioni in materia di indennità di contingenza.

Le ragioni che già sono state alla base della sua adozione non appaiono venute meno, come non è neppure venuta meno la validità della relativa disciplina. Pertanto, al fine di colmare il vuoto legislativo attualmente in atto, se ne propone la proroga per almeno un triennio.

Contestualmente si propone anche di dirimere — mediante interpretazione autentica (quindi con efficacia *ex tunc*) del disposto dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91 — la, certamente a tutti nota, que-

stione del computo dell'indennità di contingenza nelle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima, relativamente al periodo dal 1977 al 30 gennaio 1986, poiché con l'entrata in vigore della predetta legge n. 38 del 1986, deve ritenersi implicitamente abrogato tutto l'intero suindicato articolo 2 del decreto-legge n. 12 del 1977.

A quest'ultimo riguardo, contrariamente argomentando, ne dovrebbe conseguire che, cessata col 31 dicembre 1989 l'efficacia della legge n. 38 del 1986, avrebbe ripreso cogenza, col 1° gennaio 1990, la normativa di cui al primo comma del decreto-legge n. 12 del 1977 e quindi si sarebbe ritornati al sistema di indicizzazione delle retribuzioni col sistema in cifra fissa.

La predetta questione pone risvolti sul piano dei rapporti individuali di lavoro,

sul piano delle relazioni sindacali e, ancor più, sul piano della finanza pubblica.

Relativamente al piano dei rapporti individuali di lavoro, non possono sfuggire le gravi conseguenze derivanti dal concretizzarsi dell'intento, di parte datoriale, non solo di non più corrispondere l'indennità di contingenza (oggi mediamente di un milione di lire) nelle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima, dopo che per tanti anni (ormai 13) hanno continuato a versarle a termini della contrattazione collettiva, ma anche tutte le somme già erogate a tale titolo, comprese quelle successive al 1985, nonostante l'intervenuta, dianozi precisata, abrogazione.

Dette conseguenze non sono soltanto connesse al debito individuale di ciascun lavoratore, che può spaziare tra i cinque e i sette milioni, determinando anche ripercussioni di ordine previdenziale pensionistico, sia per coloro che sono ancora in attività di servizio, sia per quanti sono stati già collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Circa il piano delle relazioni sindacali, la stampa ha recentemente dato notizia delle dure prese di posizione delle organizzazioni dei lavoratori che ricordano tanto come il decreto-legge n. 12 del 1977 sia sempre stato precipuamente finalizzato ad eliminare unicamente le scale mobili anomale previste da alcuni contratti di categoria, quanto come l'espressione « corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi », compresa nell'ultima parte dell'articolo 2 del predetto decreto-legge non possa che avere il solo significato di riferirsi esclusivamente agli effetti « indiretti » della scala mobile sugli « elementi » retributivi la cui base di computo comprende l'indennità di contingenza, quali: aumenti periodici di anzianità, indennità di turno, indennità di supermastro, indennità di trasferta, concorso pasti, premio ferie, gratifica di bilancio e simili.

Per quanto concerne, infine, il piano della finanza pubblica — tanto quella in senso stretto (Stato), quanto quella pubblica allargata (enti di previdenza e assistenza) — è facile valutare le disastrose conseguenze derivanti da una generalizzazione della vertenza.

In proposito, va tenuto presente che sulla quattordicesima mensilità di retribuzione lo Stato preleva, con l'IRPEF, una percentuale media del 25 per cento, donde un importo annuo per lavoratore-contribuente di lire 250.000. Ne consegue che, per ogni milione di lavoratori e per ogni milione di minore indennità di contingenza, lo Stato verrebbe a perdere qualche cosa come 250 miliardi annui.

Ancor più rilevanti le perdite per la finanza pubblica allargata. Considerato, infatti, che il prelievo contributivo congiuntamente a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro è dell'ordine, mediamente, del 55 per cento, ne scaturiscono iperbolici minori introiti a svantaggio degli enti previdenziali ed assistenziali.

Anche dalle sole predette succinte indicazioni riteniamo emerga, inequivocabilmente, l'estrema importanza delle connotazioni della questione che, va nuovamente sottolineato, presentano aspetti, oltre che di natura sindacale e sociale, di portata eminentemente politica, poiché, sotto quest'ultimo aspetto, il derivabile micidiale « taglio » alle entrate « pubbliche » si pone altresì in situazione del tutto confliggente con le direttive del Governo volte a contenere il *deficit* del bilancio statale.

Da ciò, l'esigenza di urgentemente rivedere « il quadro legislativo », al fine di renderlo più conforme all'evoluzione della contrattazione, nonché di restringere i margini di ambiguità esistenti, atteso peraltro che, del dettato del decreto-legge n. 12 del 1977, solo alcune disposizioni sono rimaste in vigore: gli articoli 1 e 1-bis, sono stati abrogati per effetto dell'articolo 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297; l'articolo 2 è abrogato per effetto dell'articolo 2 della legge 21 febbraio

1986, n. 38; gli articoli 3 e 5 sono stati soppressi dalla legge di conversione n. 91 del 1977. I residui articoli 4 e 6 sono, di fatto, ormai privi di ogni pratico effetto, ma appare comunque necessario, onde eliminare ogni eventuale controversia interpretativa, dichiararli abrogati.

Onorevoli colleghi, sembra superfluo sottolineare l'urgenza dell'intervento risolutivo del legislatore per evitare un immane contenzioso, tanto a salvaguardia di diritti acquisiti dai lavoratori in piena buona fede e legittimità, quanto a tutela della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni in materia di indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, già scadute il 31 dicembre 1989, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, già abrogate per effetto del comma 2 della legge 26 febbraio 1986, n. 38, devono interpretarsi per il periodo della loro vigenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 12 del 1977 fino al 30 gennaio 1986, nel senso che le mensilità oltre la tredicesima non rientrano nella limitazione degli elementi retributivi la cui base di computo comprende l'indennità di contingenza.

ART. 3.

1. Sono abrogate le residue vigenti disposizioni del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91.